



Metelli F. Basilea 2

Il portafoglio crediti, non essendo valutato a prezzi correnti, non comporta la conseguente imputazione a conto economico di plusvalenze e minusvalenze, con la conseguenza che esso può nascondere rischi che non si manifestano a conto economico sino a che la situazione non diventa patologica. Da qui la necessità di un trattamento maggiormente prudentiale nel calcolo dei rischi.

Il sistema di Basilea1 presenta dei limiti:

- le misure del rischio sono poco differenziate e non consentono una stretta correlazione tra rischio di insolvenza e relativa copertura patrimoniale, con conseguenti arbitraggi prudentiali a favore di attività più rischiose (*adverse selection*)
- non riconosce il ruolo della diversificazione
- le misure del rischio sono statiche
- il grado di rischio è insensibile alla struttura per scadenze
- sono escluse altre tipologie di rischio.

Tre pilastri del nuovo accordo: 1) requisiti patrimoniali minimi, che contempla una lunga serie di indicazioni metodologiche dettagliate concernenti il calcolo dei rischi e, conseguentemente, del capitale da detenere a fronte del rischio assunto; 2) controllo prudentiale dell'adeguatezza patrimoniale, finalizzato a verificare l'adeguatezza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi da parte degli intermediari; 3) requisiti di trasparenza delle informazioni, sul rischio e sulla patrimonializzazione, finalizzati a rendere attiva la disciplina del mercato. Più rilevante è il primo pilastro, consistente nella revisione dei sistemi di calcolo del rischio di credito e nell'introduzione dei rischi operativi.

Tuttalafinanza.it

by Valerio Carnovale